



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 16/04/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 28/05/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 02/07/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma complessiva di € 1.751,39, così ripartita:
  - l'importo, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, di € 1.646,40, di cui € 441,00 a titolo di "commissioni finanziarie", € 995,00 a titolo di "commissioni di mediazione" e € 210,00 a titolo di "spese contrattuali e di istruttoria";
  - l'importo di € 104,99, addebitato a titolo di "commissione di estinzione".
- gli interessi legali, a far data dal giorno del reclamo;
- la refusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nel diverso importo che "Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in via equitativa";
- la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese sostenute per la presentazione del ricorso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;



- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio pro rata temporis;
- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. accipiens), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la legittimità dell'addebito, in sede di conteggio estintivo, della commissione per l'estinzione anticipata, essendo tale somma pari all'1% del debito residuo del finanziamento, in conformità a quanto previsto dal contratto e dall'art. 125 sexies, comma 2, TUB.

Pertanto, chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

## DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio evidenzia che, nonostante il ricorrente utilizzi denominazioni delle voci di costo ("*commissioni finanziarie*", "*commissioni di mediazione*" e "*spese contrattuali e di istruttoria*") non esattamente coincidenti con quelle risultanti dal contratto, dagli importi indicati nella richiesta si evince che la domanda restitutoria avanzata nei confronti dell'intermediario concerne le "*spese di istruttoria*", le "*commissioni di attivazione*" e i "*costi di intermediazione*", al netto di quanto rimborsato in sede di estinzione del finanziamento, ossia l'importo relativo alle "*commissioni di gestione*".

Il Collegio richiama, quindi, il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c)



l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*
- *Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio ritiene che vadano rimborsate secondo il criterio del *pro rata temporis* le “commissioni di attivazione”, di natura *recurring*, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Ripetibili sono, altresì, le “commissioni di intermediazione” e le “spese di istruttoria” le quali, tuttavia, avendo natura *up front*, vanno rimborsate applicando il metodo di riduzione progressiva, utilizzato dall'intermediario per gli interessi corrispettivi (cfr. Collegio di Bari dec. n. 3309/20).

Con riferimento alla commissione per l'estinzione anticipata, addebitata per € 104,99, il Collegio rileva che, come si evince dal conteggio estintivo, tale voce è pari all'1% del debito residuo (€ 10.498,59, al netto del rimborso effettuato), in conformità a quanto disposto dall'art. 3.1 delle Condizioni generali del contratto, che prevede, nell'ipotesi di estinzione anticipata, il diritto del cessionario “ad un indennizzo che non può superare l'1% dell'importo del debito residuo se la vita residua del prestito è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo se la vita residua del prestito è pari o inferiore ad un anno”; tale formulazione risulta sostanzialmente analoga a quella prevista dall'art 125-sexies



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

TUB. Pertanto, in linea con la recente decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento secondo cui "la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta..", il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento la relativa domanda di rimborso.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,20%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,05%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 210,00	€ 136,68	<input type="radio"/>		€ 136,68
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 735,00	€ 441,00	€ 287,03	<input type="radio"/>		€ 441,00
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 1.659,00	€ 995,40	€ 647,86	<input type="radio"/>		€ 647,86
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
		tot rimborsi ancora dovuti					€ 1.225,54
		interessi legali				si	

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste. La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.225,54, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS